



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 2276 /7/11/2021

del 29 gennaio 2021

Pos. n. 2

Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente

Dipartimento regionale dell’Ambiente

Area 2 – Demanio Marittimo

(Rif. Nota 22 gennaio 2021, n. 3640)

Oggetto: *Applicabilità nella Regione Siciliana del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento sottopone a questo Ufficio un quesito in ordine all'applicabilità, nella Regione Siciliana, dell'art.100 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede agevolazioni concernenti le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Codesto Dipartimento esprime, con ampia argomentazione, l'avviso che la norma richiamata non possa trovare applicazione in Sicilia senza un formale recepimento sia per la competenza esclusiva della Regione in materia, sia perché la norma nazionale mira a ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione di criteri di calcolo di cui al decreto legge 5

ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, che non ha trovato applicazione in Sicilia se non nei limiti in cui lo stesso è stata recepito con modifiche.

Nella considerazione che, tuttavia, sono pervenute a codesta Amministrazione numerose istanze tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla norma citata, viene chiesta conferma del proprio avviso.

2. In merito al quesito proposto si osserva quanto segue.

La Regione Siciliana, in forza della competenza esclusiva demandata dallo Statuto e dal D.P.R. 684/77, ha provveduto ad emanare proprie norme relative alla determinazione dei canoni per concessioni di beni demaniali marittimi appartenenti alla Regione stessa.

Dapprima con l'art. 75 della legge regionale 11 maggio 1993, n.15, sono stati dettati i criteri di determinazione dei canoni in argomento a decorrere dal 1993; successivamente gli articoli 155 e 156 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, hanno rispettivamente modificato parzialmente il predetto art. 75 e rinviato al Presidente della Regione il compito di fissare con proprio decreto, su proposta dell'Assessore Bilancio e Finanze di concerto con l'Assessore Territorio ed Ambiente, i canoni dovuti per le concessioni demaniali marittime.

Con decreto presidenziale 26 luglio 1994, è stato disposto che: *“Per la determinazione dei canoni annui relativi alle concessioni di aree pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, aventi decorrenza dall'anno 1989, si applicano le disposizioni attuative del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160 recepite con decreto interassessoriale n. 357 del 15 ottobre 1990, emanato dall'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze. (...) per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991 e 1992, si applicano (...) le disposizioni contenute, per gli stessi anni nell'articolo 1^a del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come sostituito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, fatti salvi*

1 **Art.1, decreto legge n. 400/93:** *“I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.P.R. n. 328 del 1952, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del D.L. 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone”.*

in ogni caso gli effetti prodotti dai decreti legge 7/6/1993, n. 181 e 6/8/1993, n. 282. Per la determinazione dei canoni annui relativi alle concessioni dei beni demaniali marittimi, aventi decorrenza dall'anno 1993, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 75 della l.r. 11 maggio 1993, n. 15 (...) A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi di zone di mare territoriale e delle pertinenze del d.m., ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto maggiorata rispettivamente del 200% e del 100%, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito, con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 (...)”.

Nella sostanza, per gli anni 1990/92 il decreto richiamato riprende il contenuto del decreto legge n. 400/93 nella parte in cui prevede l'aggiornamento del canone in misura pari all'incremento ISTAT riferito all'anno precedente.

In tali limiti è stato operato, pertanto, il recepimento della disciplina statale di cui al decreto legge n. 400/93, a cui rinvia l'art. 100, del Decreto Legge n. 104/2020.

Analogo recepimento, è stato operato con riferimento alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come operato con l'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24.

Ciò posto, in virtù delle prerogative statutarie esercitate e dell'espressa clausola di salvaguardia di cui all'art. 113-bis² del decreto legge n. 104/2020, la disciplina derogatoria dallo stesso introdotta può trovare applicazione nella Regione Siciliana solo a seguito di espresso recepimento, con norma di legge regionale.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

² **Art. 113-bis, decreto legge n. 104/2020:** “Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente

F.to Avv. Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Giovanni Bologna